

Sent. 581/2007

REPUBBLICA ITALIANA

SENT.N.581/2007

CRON.
FAI

Sentenza pronunciata all'udienza del
10/10/2007

Depositata il
2-11-07

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA
DOTT. FILIPPO PALLADINO
della sezione per le controversie di
lavoro , ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia n.764/06 R.G.L. ,
promossa da :
CRISCI FRANCO ,
elettivamente domiciliato presso la
Cancelleria sezione lavoro del Tribunale di
Bologna , rappresentato e difeso dall'avv.
Mario Scarica del foro di Parma .

-RICORRENTE-

contro :
TRENITALIA S.P.A. ,
elettivamente domiciliata in Bologna , via
S. Margherita 2 , presso lo studio dell'avv.

Avv. Scarica

25.1.07

M

Franco Carinci , che la rappresenta e difende unitamente agli avv. Alfonso Maria de Nicola , Federica Sanvido e Camillo Vergari .
-CONVENUTA-

OGGETTO : SANZIONE DISCIPLINARE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 30 marzo 2006 Franco Crisci , dipendente di Trenitalia in qualità di macchinista presso l'impianto di Bologna Centrale , ha chiesto al giudice di accertare e dichiarare nulla , annullare e comunque dichiarare invalida , inefficace ed illegittima la sanzione disciplinare di due giorni di sospensione irrogatagli da Trenitalia s.p.a. con lettera datata 28 gennaio 2004 ; per l'effetto , dichiarare tenuta e condannare Trenitalia s.p.a. alla restituzione in suo favore di un importo pari a due giorni di retribuzione globale di fatto , trattenuto a titolo di sanzione disciplinare , ovvero al pagamento in suo favore di un importo pari a due giorni di retribuzione globale di fatto ; accertare e dichiarare che Trenitalia s.p.a. gli ha imposto l'esecuzione della sanzione disciplinare di due giorni di sospensione nei




giorni 27 e 28 marzo 2004 ; accertare e dichiarare che nelle giornate del 27 e 28 marzo 2004 il ricorrente avrebbe dovuto godere dei giorni di riposo dai turni di servizio ; accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta della società convenuta e per l'effetto dichiararla tenuta e condannarla a pagargli un importo pari a due giorni di retribuzione globale di fatto ovvero all'importo differente determinato in via equitativa ; in ogni caso con rivalutazione monetaria ed interessi legali ; con vittoria di spese .

La società convenuta si è costituita , contestando le domande avversarie e chiedendo al giudice di rigettarle in quanto infondate in fatto ed in diritto , con vittoria di spese .

La causa è stata istruita con prove testimoniali e documentali .

Sono state depositate note difensive autorizzate .

All'udienza del 10 ottobre 2007 il giudice ha pronunciato sentenza , del cui dispositivo ha dato lettura .



MOTIVI DELLA DECISIONE

La sanzione disciplinare per cui è causa è stata irrogata al Crisci con la seguente motivazione : "Ella il giorno 12/12/03 , in occasione dello sciopero di 24 ore proclamato dall'ORSA , non effettuava da turno il treno n.11615 inserito nell'Orario Ufficiale di Trenitalia , peraltro in suo possesso in quanto formalmente consegnatogli in data 13/12/03 e la cui effettuazione era garantita dalla legge 146 del 12/06/90 che definisce , fra l'altro , i servizi essenziali da garantire in caso di sciopero . Non risponde pertanto al vero che Ella non era a conoscenza dell'obbligo di garantire l'effettuazione del treno 11615 , anche tenuto conto del fatto che la lista dei treni da garantire è esposta in camera 20".

Il punto nodale della controversia sta tutto nell'esistenza o meno della necessità di un formale comando in servizio da parte della società convenuta ; il Crisci deduce che tale formale comando , che pacificamente nella fattispecie non vi è stato , era necessario ; la società convenuta , al contrario , afferma che ciascun macchinista , anche se aderente



allo sciopero , era obbligato ad eseguire , in relazione al proprio turno usuale di servizio , la prestazione lavorativa necessaria ad effettuare la circolazione dei cosiddetti treni garantiti , cioè quelli previsti dal quadro G dell'orario ufficiale ferroviario , pubblicazione contenente l'offerta contrattuale del servizio di trasporto ferroviario rivolta agli utenti .

Il giudicante rileva che era pacificamente vigente all'epoca dello sciopero per cui è causa l'accordo del 23 novembre 1999 , il quale , al paragrafo 5 , parla esplicitamente di personale comandato , con una disposizione che non sembra limitata solo ad alcune categorie di lavoratori , come invece sostiene Trenitalia ; sembra a chi scrive che la disposizione contrattuale individui espressamente nel comando lo strumento per consentire l'esercizio del diritto di sciopero ai lavoratori e per garantire i servizi minimi , poiché l'accordo non contiene alcun riferimento esplicito agli ordinari turni di servizio come mezzo per garantire tali diritti ; sembra altresì evidente che la nozione di comando richieda

R

l'esistenza di una specifica disposizione *ad personam* e che non possa ritenersi sufficiente , per aversi un comando , il mero richiamo ai turni di servizio .

Inoltre , risulta documentalmente che in data 9 aprile 2003 il responsabile dell'Impianto Trazione Regionale di Bologna comunicò al personale di macchina che durante lo svolgimento di uno sciopero tutti i turni erano da considerare sospesi ; non si comprende , invero , come tale disposizione , che pare palesemente rivolta a tutto il personale di macchina , sia compatibile con l'interpretazione della fattispecie fornita da Trenitalia s.p.a. .

Le risultanze documentali , consistenti in accordi sindacali ed in esplicite disposizioni aziendali , paiono pertanto fornire piena giustificazione al comportamento del Crisci .

Non si desumono elementi rilevanti dalle prove testimoniali , le quali in sostanza non appaiono riferire fatti , ma piuttosto tesi contrapposte . Semmai , dalle prove orali emerge una situazione di incertezza nell'applicazione della normativa sui servizi



pubblici essenziali , incertezza che si rileva anche dalla citata disposizione del 9 aprile 2003 , ove si fa riferimento al *proliferare di casi di errata interpretazione inerente alla normativa* .

In conclusione , il giudicante ritiene legittimo il comportamento del Crisci e pertanto annulla la sanzione disciplinare , condannando la società a corrispondere al ricorrente una somma pari alle due giornate di retribuzione globale di fatto trattenute , oltre accessori ex art.429 c.p.c. .

La domanda di pagamento di ulteriori due giornate di retribuzione è invece totalmente ingiustificata e va pertanto respinta ; non sembra che al lavoratore sia derivato alcun danno economico dall'applicazione della sanzione nei giorni di riposo ; qualsiasi danno subito a seguito della sanzione disciplinare poi annullata appare ristorato dalla condanna alla restituzione della somma trattenuta .

Quanto alle spese di lite , tenuto conto della prevalente soccombenza della società convenuta e dell'incertezza della fattispecie , appare equo addossare a



Trenitalia il rimborso alla controparte del 50% delle spese , liquidato come da dispositivo in calce .

P.Q.M.

Il Giudice ,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta ,

1) Annulla la sanzione disciplinare per cui è causa e conseguentemente condanna la società convenuta a corrispondere al ricorrente una somma a due giorni di retribuzione globale di fatto , oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali .

2) Compensate per il 50% le spese di lite , condanna la società convenuta a corrispondere al ricorrente il residuo 50% , liquidato in Euro 3.500,00 per diritti ed onorari , oltre spese generali , IVA e CPA .

Bologna , 10 ottobre 2007

IL GIUDICE

Dilip Patel

Tribunale di Bologna

Depositato in Cancelleria

Oggi 5 GEN. 2008



Funzionari/Collaboratori

IL CANCELLIERE (CA)
Dott.ssa M. A. CASTIOTTA

CANCELLIERE BS
(MAURIZIA PALMA)